

## EMENDAMENTO AL DDL 1865

su proposta della

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI E DEGLI INGEGNERI in fb**

**F.N.A.I.L.P.**

**“Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23.”**

ONOREVOLI SENATORI

L’attuale normativa risale ad un antico Regio Decreto del 1929 (regolamenti di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275) emanato d’urgenza per far fronte alla carenza dell’epoca, di laureati nel settore edile.

Il testo di legge proposto, e con richiesta d’approvazione d’urgenza, modifica quello precedente presentato che erroneamente attribuisce competenze in proporzione alla dimensione di una costruzione ovvero in base al volume o al numero di piani, che sappiamo non essere certo una discriminante per la preparazione culturale tecnico scientifica richiesta per far fronte ad un qualunque progetto.

Già in fase di pianificazione preliminare, anche un piccolissimo edificio che sia magari ubicato in zona sismica o che abbia irregolarità di geometria o di masse o rigidzze sismiche, può richiedere notevoli conoscenze strutturali o urbanistiche assolutamente avulse dall’ambito delle consapevolezze dei diplomati della scuola media per geometri o per periti.

Il testo tenta di porre fine ai continui contenziosi in materia di competenze tecniche, anche e soprattutto alla luce dei devastanti eventi sismici che negli ultimi anni hanno scosso L’Italia, considerando l’estrema necessità di una progettazione architettonica ed urbanistica competente e altamente specializzata vista l’eccellenza e l’unicità del tessuto architettonico-storico italiano.

In una società che va verso la sempre crescente specializzazione e settorializzazione delle competenze, che laurea “manovalanza intellettuale” tecnica in numero molto superiore alle necessità di mercato, dove a differenza degli altri Paesi europei civilizzati, i semplici diplomati, per effetto di leggi OBSOLETE, hanno accesso a processi delicatissimi che gestiscono e regolano la vita dei cittadini della nazione, si ritiene assolutamente inconcepibile abbassare la soglia di competenze necessarie alla progettazione di edifici in cui vivono e lavorano milioni di persone.

E’ lapalissiano che il tessuto architettonico ed urbanistico influisce culturalmente, economicamente, urbanisticamente, architettonicamente, funzionalmente, energeticamente, sulla vita e sul benessere di una intera nazione, nonché sulla immagine della civiltà moderna e che i possibili danni prodotti da prestazioni insufficienti o errate sono subiti dalla intera collettività.

Visto e considerato queste argomentazioni d’interesse NAZIONALE, PUBBLICO e COLLETTIVO;

si emana la seguente proposta di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23

Art. 2.

(Edifici)

1. Sono di competenza anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, in assenza di conflitto di interessi, espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di realizzazione dell'edificio o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati :

il progetto architettonico, la direzione lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico ed amministrativo degli edifici di nuova costruzione, con esclusione dell'ampliamento, della sopraelevazione, della ristrutturazione ed il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento degli impianti tecnologici di dotazione ed erogazione, con i seguenti limiti da sommarsi : a + b

a) esclusivamente in zona sismica 4 (sismicità molto bassa)( con  $a_g \leq 0.05$ , dove  $a_g$  è l'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido e pianeggiante che ha una probabilità del 10% di essere superata in un intervallo di tempo di 50 anni.

b) e con classe d'uso 1 (coefficienti d'uso  $U = C 0,7$ ), ovvero costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli, così come al punto 2.4.2 DM 2008 e con non più di due piani fuori terra compreso il piano seminterrato o interrato;

2. vengono abrogate le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Ai geometri, ai geometri laureati, ai periti industriali con specializzazione in edilizia ed ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti solo sulle strutture di cui alla precedente comma 1 lettere a e b, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia.

Art. 3.

(topografiche e catastali)

1. Rientrano nelle competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 tutte le prestazioni topografiche e catastali per qualunque entità e senza limiti dimensionali.

(URBANISTICA)

2. Non rientrano nelle competenze dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 la progettazione di alcuno strumento urbanistico nemmeno di minima entità, né la formazione dei piani di lottizzazione o dei piani di recupero, né le competenze in materia di valutazione d'impatto ambientale, o quelle riferite alla evasione di pratiche paesaggistiche di approvazione di competenza delle Soprintendenze per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

Art. 4.

(DIREZIONE DI CANTIERE)

1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, la direzione dei cantieri, non dei lavori, anche di edifici di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di condomini, di fabbricati ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

Art. 5.

(Norme relative ad altre competenze professionali)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, contenute nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nel regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, nella legge 2 marzo 1949, n. 144, nella legge 12 marzo 1957, n. 146, con esclusione dei punti di cui agli articoli precedenti; vengono pertanto abrogati gli articoli di legge che fossero in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

(Sicurezza sui Cantieri Mobili e Temporanei)

1. Rientrano tra le competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, le disposizioni in materia di sicurezza per edifici di non oltre 300 uomini giorno (art. 99 D.Lgs. 81/2008), e ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7.

(Rendimento energetico degli edifici)

1. Rientrano tra le competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, le disposizioni in materia di rendimento energetico di edifici in assenza di conflitto di interessi, espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati,

nonché' rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; e solo per edifici (appartamenti) la cui cubatura complessiva riscaldata o da riscaldare non superi i 300mc e previo corso regionale o universitario di 120 ore ove fosse previsto esame finale di verifica, i cui esaminatori fossero esclusivamente docenti universitari di fisica tecnica ed impianti o materia simile.

Art. 8.

(Norme per l'accesso all'Albo e per la pratica professionale)

1. Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, in sostituzione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, viene svolto presso lo studio professionale di un architetto o ingegnere laureato iscritto all'albo da almeno un quinquennio, e ha la durata di un biennio anche quando il praticante venga assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica.

2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n. 17, che svolgono un periodo di pratica biennale presso uno studio professionale di un architetto o ingegnere laureato, è riconosciuto un compenso, comprensivo di rimborso spese, non inferiore ad euro 5.000 lorde annue oltre alla contribuzione previdenziale. I praticanti dovranno pertanto iscriversi alle rispettive casse previdenziali e saranno soggetti ad iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.